

N. 920-C

Relazione orale Relatrice Nisini

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 10 maggio 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato n. **920**)

approvato dal Senato della Repubblica il 6 dicembre 2018

(V. Stampato Camera n. 1433)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 aprile 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 aprile 2019

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

INDICE

| Pareri: | | |
|--|-----------------|----|
| - della 1ª Commissione permanente | Pag. | 3 |
| – della 2ª Commissione permanente | » | 4 |
| – della 5ª Commissione permanente | >> | 5 |
| – della 7ª Commissione permanente | >> | 7 |
| – della 8ª Commissione permanente | >> | 9 |
| – della 10 ^a Commissione permanente | >> | 10 |
| – della 14 ^a Commissione permanente | >> | 11 |
| - della Commissione parlamentare per le questioni regio- | | |
| nali | >> | 12 |
| Disegno di legge: nota di rinvio | » | 13 |
| | | |

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Borghesi)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

7 maggio 2019

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 3.24 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'assimilare, ai fini dell'esclusione dalla nomina a presidente o a componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico, i dipendenti in quiescenza che abbiano aderito alla misura sperimentale « Quota 100 », ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego, presenta un irragionevole carattere discriminatorio;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Crucioli)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

7 maggio 2019

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo su testo ed emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Presutto)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

8 maggio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo,

preso atto che:

lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione Formez PA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV;

con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi:

le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica;

sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione;

con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti;

in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica;

in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 3.2, 3.18, 4.2, 3.5, 3.14, 3.11, 3.12, 3.17, 3.27, 3.0.3, 4.1, 5.1 e 5.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Rufa)

sul disegno di legge

8 maggio 2019

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge,

rilevato che l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

preso atto con favore che, nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

condivisa la valutazione sottesa a tale modifica, che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola;

considerato altresì che l'articolo 3, nei commi da 1 a 10, interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e di assunzioni delle categorie protette;

tenuto conto in particolare che, secondo il comma 1, a decorrere dal 2019, le suddette amministrazioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che resta ferma per il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore;

osservato comunque che, per il 2019, le università – come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali – non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di prevedere che le modalità di verifica dell'accesso dei dirigenti scolastici siano correlate alla specifica tipologia della prestazione lavorativa.

PARERE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Fede)

sul disegno di legge

7 maggio 2019

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge,

premesso che all'articolo 5 – con il quale è stata definita una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti – la Camera dei deputati ha aggiunto un comma che modifica l'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, al fine di coprire eventuali inadempienze delle società di emissione dei buoni pasto nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, viene introdotto l'obbligo, a carico delle società di emissione, di fornire, mediante imprese bancarie o assicurative, una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi convenzionati;

considerato che l'esigenza di un intervento di tale tenore è emersa più volte nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici,

esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Girotto)

sul disegno di legge

17 aprile 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Casolati)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

8 maggio 2019

La Commissione, considerato che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera;

rilevato, ai fini di competenza, che:

nell'articolo 2 del disegno di legge – che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro – si è introdotto un richiamo al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1);

nel nuovo articolo 3 si è previsto che lo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato, dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali;

esaminati gli emendamenti presentati;

ricordato come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che, in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Mollame)

sul disegno di legge

8 maggio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge AS n.920-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante interventi per la concretezza delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta del 2 aprile 2019;

rilevato che, come segnalato all'articolo 6 del provvedimento:

le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) sono qualificabili come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento;

le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di contrasto dell'assenteismo, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

le norme di cui all'articolo 5 in materia di buoni pasto costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato altresì che:

il comma 5 dell'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome;

per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia, all'articolo 1, per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali sia, all'articolo 2, per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

esprime

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo approvato dalla Camera dei deputati – di cui la Commissione non propone modificazioni – e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. lo stampato n. 920-B.